

SOSPENSIONE DELLA CITTA DI FIORENZA;  
ET ALTRI LVOGHI PER TIMORE DI CONTAGIO.



GIACOMO COLONNA Barone Romano, Chierico di Camera, dell'vna,  
& l'altra Segnatura di N.S. Referendario, della Città di Viterbo, e Prouincia  
del Patrimonio GOVERNATORE.



Ltre à' Luoghi banditi fin' hora per occasione del Contagio, S.S. Illustrifs. d'ordine espresso dell'Eminentissimo, e Reuerendis Sig. Card. Francesco Barberino Capo della Congreg. della Sanità ( per gli auisi che si hanno del timore con che si viue in Fiorenza di simil male) sospende di nuouo, ad arbitrio di Sua Eminenza, dalla Città di Viterbo, et Prouincia del Patrimonio la medema Città di Fiorenza con il suo Territorio, e tutto lo Stato del Serenifs Gran Duca, con i luoghi confinanti al detto Stato di qualunque Signore, & Barone, etiam mediatamente soggetti alla Sede Apostolica, se non mostreranno alli Monsignori Commissarij della Sanità di hauer opportunamente bandita, ò sospesa la sudetta Città di Fiorenza, e suo Territorio, & di guardarli con quella esattezza, che si deue, dalla pratica, e commercio con essa. Però lo Stato d'Urbino, che vfa le sudette diligenze, non s'intende compreso.

Similmente sospende come sopra la Città di Trento, e tutto il suo Territorio per il medesimo rispetto, sotto le pene (à chi venisse, ò fosse passato da' sudetti luoghi sospesi) specificate, & espresse ne' Bandi che si sono più volte publicati per conseruatione della Sanità, quali si habbiano quì per repetiti, & inserti, & vi si habbia sempre la debita relatione in qualsiuoglia caso di contrauentione.

Si rinoua la prohibitione fatta altre volte, che non si lascino passare dentro alcuna Città, Terra, ò Castello, Villa, ò Borghi alcun Vagabondo, Pezzente, ò mendicante valido, Zingaro, & Hebreo, etiam che habbino il bollettino della sanità, e se alcuno contrauerrà, incorrerà in pena di tre tratti di corda; e chi gli lascerà entrare di scudi 200. Et similmente si prohibisce sotto le medesime pene il far bollette à simili persone. per praticare in questa Prouincia.

Non possa alcuno vscire dalle strade, che saranno prescritte dalli sopradetti Commissarij à confini, sotto pena della vita, e cōfiscatione de' beni esistenti nello Stato Ecclesiastico, in conformità dell'Editto publicato in Roma d'ordine dell'Eminentissimo Sig. Card. Padrone; anzi possino le guardie quando che troueranno genti fuori delle strade da prescriuersi come sopra, non potendo assicurarli delle lor persone, ammazzarli impune.

Si guardi ogn'vno dal contrauenire in qualsiuoglia minima parte à' sopradetti ordini, perche si procederà irremissibilmente, e con ogni rigore alle pene comminate doppo la publicatione del presente Editto in Viterbo, come se à tutti fusse stato personalmente intimato. Dato in Viterbo li 9. di Settembre 1630.

G. COLONNA Governatore,

Censorio Scotino Cancell. della Prouincia.

Io Gio. Vincēzo Benamati Trombetta dell' Illustrifs. Città di Viterbo hò publicato il sud. Bando p i luoghi soliti di d. Città q̄sto dì 10. Settēbre 1630.

In VITERBO, Appresso Agostino Discepolo. MDCXXX.